

Mini IRES anche per le società che aderiscono al Concordato preventivo biennale

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

Le **società di capitali** che aderiscono al **Concordato preventivo biennale** possono fruire della c.d. **mini IRES** del 20%, e applicano **l'aliquota ridotta** alla **quota di imponibile soggetta a tassazione ordinaria**. È quanto emerge dalla lettura della **Relazione illustrativa** al D.M. 7 agosto 2025, contenente le disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'[art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024](#). Si ricorda preliminarmente che la Legge di bilancio 2025 ha introdotto, per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024** (2025 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) una **riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES ordinaria**, in presenza di numerose condizioni, che possono essere così riassunte:

- un **primo gruppo di condizioni di natura "patrimoniale"**, riferite alla necessità di accantonamento di almeno l'80% dell'utile dell'esercizio 2024. A tale proposito il Decreto attuativo, e la Relazione, precisano che per "accantonamento" deve intendersi tutto ciò che non è distribuzione dell'utile, con la conseguenza che la condizione è rispettata anche qualora l'utile sia utilizzato in tutto o in parte a copertura perdite, nonché per la parte accantonata a riserva legale o ad altre riserve vincolate (per legge o per statuto);
- un **secondo gruppo di condizioni riguarda l'effettuazione di investimenti in beni 4.0 o 5.0** in misura almeno pari al maggiore tra: il **30% della quota predetta di utile accantonato riferito al 2024**, il **24% dell'utile 2023** (in presenza di perdita nel 2023 tale parametro non opera) e l'importo di 20.000 euro;
- un terzo gruppo di condizioni riguardanti l'incremento della **base occupazionale**.

Sono poi previste delle **cause di decadenza dall'agevolazione**, qualora si proceda alla **distribuzione dell'utile accantonato entro 31 dicembre 2026**, o si dismettano i **beni oggetto di investimento agevolato entro il quinto periodo d'imposta** successivo a quello in cui l'investimento è stato effettuato (fatta salva la possibilità di sostituzione dell'investimento con altro bene agevolato).

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l'agevolazione spetta ai **soggetti IRES che svolgono attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo analitico**, in relazione al periodo d'imposta 2025. Sono, invece, **esclusi quei soggetti che determinano il reddito con modalità forfettarie**, quali le società che fruiscono della "tonnage tax", le **società agricole che determinano il reddito in base alla redita catastale**, e le società non operative (di comodo) di cui all'[art. 30, Legge n. 724/1994](#). Tale ultima esclusione non pare del tutto giustificata, in quanto tali società **determinano il reddito con modalità ordinarie**, ma qualora non superino i ricavi minimi presunti **devono "adeguare" il reddito imponibile applicando delle percentuali ad alcuni asset di bilancio**.

Nella Relazione al Decreto è contenuta **un'importante precisazione** in merito alle società che aderiscono al Concordato preventivo biennale, alle quali **spetta la riduzione dell'aliquota IRES da applicarsi sul reddito concordato con il Fisco**. Tale modalità di determinazione del reddito, infatti, **non è assimilabile a un regime forfettario**. È, inoltre, precisato che, qualora **la società aderente al concordato opti per l'imposta sostitutiva** (che si applica sulla differenza positiva tra reddito concordato e reddito relativo al periodo d'imposta antecedente al biennio interessato dall'accordo), **l'IRES del 20% si applica solo alla quota di imponibile assoggettata a IRES ordinaria**.

La conclusione pare logica e anche conveniente per **il contribuente che aderisce al concordato**, poiché il "mix" **tra imposta sostitutiva e IRES ridotta consente di ridurre in modo significativo il carico fiscale**. Da ultimo, si segnala che, poiché l'aliquota ridotta IRES del 20% riguarda il periodo d'imposta 2025, **sono interessate sia le società che hanno aderito al concordato per il biennio 2024/2025**, sia quelle che **decideranno di aderire**, entro il prossimo 30 settembre, **per il biennio 2025/2026**.